

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF  
(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO SIG. FABBRI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L.. - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Gianni riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO SIG. FABBRI FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L., - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Flavio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMI 3 E 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE; EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO ASCRITTO AL CALCIATORE PAGANINI LUCA, SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO CALC. PAGANINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL'ART. 11, COMMA 1, C.G.S., SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paganini Luca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €15.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE,

**INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, limita la chiusura alle sole due curve per 4 giornate. Conferma l'ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)**

**8. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA**

**N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013** - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 7) e 8), visto l'art. 37, comma 4, C.G.S., li accoglie, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

**9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. GIANMARIO SPECCHIA SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di Portogruaro (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**10. RICORSO CAL. BARBERIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 16.6.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Barberis Andrea riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 12 luglio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete